11-FEB-2022
da pag. 1-2 / foglio 1 / 2

Il Sole 24 ORE FOCUS
Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 756000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

I BILANCI DELLE IMPRESE LE CHIUSURE DEI CONTI 2021

Legge di Bilancio 2022 e novità nei princìpi contabili: cosa cambia nei rendiconti su agevolazioni, ammortamenti, aggregazioni, assemblee e revisione

BONUS FISCALI

Detrazione in stato patrimoniale fra i crediti tributari

Nardini e Pozzoli p. 2

Bonus fiscali

La detrazione va iscritta nell'attivo circolante tra i crediti tributari

Le indicazioni dell'Oic dopo il quesito posto dall'agenzia delle Entrate sul trattamento contabile di quattro casi

2025

La proroga
Con la legge di Bilancio 2022 il superbonus 110% è stato prorogato per i condomini fino al 31 dicembre 2025

Pagina a cura di
Iacopo Nardini
Matteo Pozzoli

I bonus fiscali connessi agli interventi edilizi di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio (Dl 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 77 del 17 giugno 2020) troveranno spazio in molti dei bilanci dell'esercizio 2021 delle società "Oic adopter". Sul tema della contabilizzazione dei bonus si è soffermato, "interpellato" dall'agenzia delle Entrate, anche l'Organismo italiano di contabilità – Oic – con una comunicazione.

Sembra giusto premettere che il trattamento contabile individuato da Oic interessa la contabilizzazione delle spese che danno luogo all'esercizio dell'opzione di trasformazione della detrazione d'imposta in credito d'imposta – sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito - degli interventi edilizi che danno diritto al cosiddetto superbonus del 110%, di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio, e degli altri interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 del decreto Rilancio, quali recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica (cosiddetto ecobonus), adozione di misure antisismiche (sismabonus), recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Con la legge di Bilancio 2022 – legge 234/2021 – al comma 29 dell'articolo 1 viene prorogato per gli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà per i contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901

Il Sole 24 ORE FOCUS
Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 756000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

banche e intermediari finanziari; e fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus 110 per cento (per i condomini, per le villette si chiude, a determinate condizioni, quest'anno).

Il quesito dell'agenzia delle Entrate concerne il trattamento contabile della cessione o dello sconto del superbonus di quattro fattispecie:

❶ diritto alla detrazione nel bilancio della società committente: secondo l'Oic la detrazione d'imposta – da iscriversi nell'attivo circolante, dello stato patrimoniale, tra i crediti tributari nella voce C, II, 5-bis - rappresenta un beneficio fiscale concesso da un soggetto pubblico, assimilabile a tutti gli effetti a un contributo in conto impianto;

❷ sconto in fattura nel bilancio della società commissionaria: il soggetto beneficiario della detrazione non paga la fattura del fornitore ed esaurisce completamente l'intera detrazione; mentre, il fornitore riceve un credito d'imposta – al posto del pagamento. Così facendo, il credito commerciale viene trasformato in credito tributario rilevando per differenza un provento finanziario in caso di superbonus al 110 per cento. Il fornitore deve contabilizzare e utilizzare in compensazione la detrazione d'imposta in quote costanti in cinque anni – a partire dall'esercizio successivo alla cessione - a riduzione della sua imposta lorda sui redditi. In alternativa alla compensazione, il fornitore può sempre decidere di procedere con la cessione del credito ad un ulteriore soggetto;

❸ cessione del credito nel bilancio della società cedente: il soggetto beneficiario decide di "monetizzare" la detrazione mediante la cessione del credito d'imposta a un altro soggetto, che può essere anche lo stesso fornitore o, solitamente, un intermediario finanziario o una banca. La differenza tra l'importo della detrazione d'imposta e il corrispettivo di cessione, pattuito tra le parti, è da considerarsi un onere o un provento di natura finanziaria da indicare nel conto economico in C17) Interessi e altri oneri finanziari – in caso di onere – e in C16d) Proventi diversi dai precedenti – in caso di provento;

❹ ricezione del credito nel bilancio della società cessionaria: chi acquista il credito fiscale, dal beneficiario dell'originaria detrazione derivante dall'intervento edilizio, può utilizzarlo in compensazione – sempre in cinque quote annuali costanti – o cederlo nuovamente a un altro soggetto. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EVIDENZA

Il quesito delle Entrate concerne il trattamento contabile della cessione/sconto del superbonus di quattro fattispecie:
- diritto alla detrazione nel bilancio della società committente;
- sconto in fattura nel bilancio della società commissionaria;
- cessione del credito nel bilancio della società cedente;
- ricezione del credito nel bilancio della società cessionaria

Quote costanti in cinque anni

I dettagli

Benefici come contributi in conto impianto

La comunicazione Oic ha assimilato il beneficio fiscale derivante dal diritto di detrazione fiscale da parte della società committente, come indicato, a un contributo in conto impianto. Ciò comporta che lo stesso sia da imputare in conto economico per competenza alla voce A5)«altri ricavi e proventi», con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. La rilevazione di tale credito tributario può avvenire, in linea con quanto indicato dall'Oic 16, attraverso il metodo diretto, ossia a riduzione diretta dell'intervento/investimento sostenuto, o mediante il metodo indiretto, con iscrizione di un risconto passivo da rilasciare pro-quota a conto economico negli esercizi successivi in cui la società può fruire del beneficio.

Rileva ricordare che nel decreto Rilancio, anche alla luce dei chiarimenti delle Entrate, è stato previsto che l'impresa che sostiene una spesa per determinati interventi edilizi che danno diritto alla detrazione del "superbonus" pari al 110% della spesa sostenuta, siano da ripartire in quote costanti su cinque anni a partire dall'anno successivo al sostenimento della stessa spesa. Ciascuna quota annuale potrà essere utilizzata esclusivamente per ridurre l'imposta lorda sui redditi (Irpef/Ires) dello stesso anno, in quanto non è ammesso che tale quota di detrazione sia rimandata agli esercizi successivi o sia richiesta a rimborso.

Le società che redigono il bilancio in forma "ordinaria" sono tenute, laddove rilevante, ad applicare il criterio del costo ammortizzato sui flussi finanziari futuri derivanti dalla detrazione fiscale. Ciò comporta, in termini generali, che la misurazione del credito debba essere effettuata tenendo conto del "fattore temporale", ossia attualizzando i flussi al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, laddove questo non differisca significativamente dal tasso di mercato. A tale fine, il documento Oic assume che, ai fini dell'attualizzazione del credito, il tasso di mercato coincida ragionevolmente (se non ci sono evidenze diverse) con il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali.

In sede di redazione del bilancio, la società committente incrementa il valore del credito del provento finanziario, determinato per tramite del criterio del costo ammortizzato, e decrementa il valore del credito, oltre che delle detrazioni già ottenute per tramite di compensazioni, anche delle detrazioni da fruire in sede di versamento delle imposte sul reddito dell'esercizio. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis del Codice civile, o in forma di micro imprese ex art. 2435-ter, non hanno, evidentemente, l'obbligo di adottare il criterio del costo ammortizzato in virtù dell'esenzione generale disposta dall'articolo 2426 del Codice civile ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901